

Approfondimenti

Indicazioni operative dell'INL

Recupero dei benefici normativi e contributivi connessi al Durc

Vitantonio Lippolis - Coordinatore delle aree della vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

L'accertamento in sede ispettiva di un'omissione contributiva inibisce il rilascio del Durc on line, con conseguente recupero di eventuali benefici normativi e contributivi, salvo che non intervenga tempestivamente il pagamento delle somme a debito ovvero la regolarizzazione delle violazioni contestate. È quanto prevedono le indicazioni operative diramate, d'intesa con Inps e Inail, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro al proprio personale ispettivo per mezzo della circolare n. 3 del 18 luglio 2017 e della successiva **nota n. 255 del 17 ottobre 2017**.

Accesso ai benefici normativi e contributivi

Allo scopo di favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti virtuosi delle imprese, il legislatore ha introdotto alcuni requisiti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare. Più precisamente l'art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006 (1) ha subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:

- al possesso del Durc regolare (es. corretta e puntuale presentazione della denuncia Uniemens o delle denunce retributive per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, versamento alle scadenze legali dei contributi mensili e/o periodici e/o dei premi assicurativi scaduti entro la fine del secondo mese antecedente a quello in cui la

richiesta di Durc è effettuata, assenza di compensazioni illecite, ecc.);

- al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (quindi nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 (2).

Con riguardo agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro, riprendendo quanto già previsto dal previgente regolamento, l'art. 8, D.M. 30 gennaio 2015 individua una serie di violazioni - alcune di natura penale e altre di natura amministrativa elencate nella tabella contenuta nell'Allegato A al D.M. stesso - che inibiscono il rilascio del Durc per predeterminati periodi (da 3 mesi fino a 2 anni) a seconda della gravità dell'illecito commesso.

Dalla lettura della norma si evince come la durata della preclusione al rilascio del Durc vada riferita a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato, con la conseguenza che, a fronte di più violazioni di diversa natura, si produce il cumulo dei relativi periodi di non rilascio.

Nella stessa disposizione viene, inoltre, precisato che l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito (si pensi, ad esempio, alla nomina di un nuovo legale rappresentante in una società di capitali) non rimuove il blocco al rilascio del

(1) Art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006: "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.".

(2) La previsione di quest'obbligo, beninteso, non incide sulla possibilità che un imprenditore possa applicare un contratto del settore che non sia sottoscritto da organizzazioni "comparativamente più rappresentative" in quanto ciò è compatibile col dettato dell'art 39, Costituzione, ma il legislatore può ben garantire una posizione di preminenza a quegli accordi collettivi che sono applicati alla maggioranza dei lavoratori che operano in quello specifico settore (cfr. C. cost. sent. n. 51 del 26 marzo 2015).

Approfondimenti

Durc in quanto, come pure argutamente sostenuto dal Ministero del lavoro, “*la sanzione interdittiva esplica la sua efficacia non sul piano soggettivo ma sul piano oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione.*” (3), e non serve neppure l’eventuale riabilitazione *ex art. 178 c. p.*

Al riguardo si precisa, tuttavia, che rilevano soltanto le violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (es. ordinanze d’ingiunzione non impugnate o sentenze passate in giudicato). Sul piano pratico questa previsione ha un’importanza cruciale: qualora, difatti, il datore di lavoro estingua le violazioni penali accertate attraverso la procedura premiale della prescrizione obbligatoria (4) ovvero dell’obbligazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis, c. p. ovvero - per le violazioni amministrative - per mezzo del pagamento in misura minima (*ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004*) o ridotta (ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981) della sanzione, esso viene “riabilitato” e riacquista, così, immediatamente la possibilità di ottenere il Durc regolare.

Rispetto all’ambito di applicazione di questa disposizione, il 1° comma dell’art. 8 fa presente che l’accertamento di una delle violazioni tabellate nell’Allegato A (riportato in fondo al presente contributo) del D.M. inibisce il rilascio del Durc regolare soltanto ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e non anche il certificato necessario per altri utilizzi (es. appalti pubblici e privati). In definitiva è quindi possibile affermare che, di fatto, esistono due tipologie di Durc: uno per la fruizione dei benefici economici e normativi nel quale rileva (oltre che ovviamente la regolarità sotto il profilo contributivo) anche il rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di condizioni di lavoro poste a tutela dei propri dipendenti, ed un altro necessario per tutte le altre finalità previste dalla legge ove, invece, rileva unicamente la regolarità contributiva.

(3) MIps circolare n. 5/2008.

(4) Mediante l’istituto della prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004; art. 20, D.Lgs. n. 758/1994) il personale ispettivo con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria imparisisce al contravventore, con atto scritto, le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate fissando un termine (al massimo 6 mesi) per la relativa regolarizzazione. Tale provvedimento deve (non si tratta di un provvedimento discrezionale, bensì obbligatorio) essere formulato dall’ispettore in ogni caso venga da egli accertata una violazione contravvenzionale punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda. Se il contravventore ottempera alla prescrizione nel termine prescritto, l’organo di vigilanza lo ammet-

Il Durc interno

La disciplina al riguardo prevede che, in caso di coincidenza tra istituto che rilascia il certificato e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, sia compito dell’istituto stesso verificare la sussistenza delle condizioni di regolarità senza procedere alla materiale emissione del documento (c.d. Durc interno) (5).

In proposito l’Inps il 3 agosto 2017 ha emanato il messaggio n. 3220 col quale comunica che, dal 1° settembre 2017, è stata avviata la nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. In pratica il sistema, che immetterà autonomamente nel portale Durc online le istanze da verificare, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “*addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296*” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo.

In base a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, Regolamento ministeriale, il datore di lavoro richiedente sarà tenuto ad autocertificare, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella Tabella Allegato A, Decreto stesso o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

Si evidenzia, tuttavia, che il Ministero del lavoro, per mezzo della lett. circ. n. 8667 del 12 maggio 2010, aveva già avuto modo di chiarire che la presentazione tardiva dell’autocertificazione (o la relativa integrazione eventualmente richiesta dalla competente Itl) costituisce un inadempimento meramente formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici purché, in ogni caso, di fatto sussistano, alla data di fruizione del beneficio stesso, le condizioni di cui all’All. A del vigente D.M. 30 gennaio 2015.

te a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo della pena edittale. L’ottemperanza alla prescrizione ed il pagamento della sanzione così determinata, producono l’estinzione del reato. Se il transgressore, invece, non ottempera, il procedimento penale (precedentemente sospeso) riprende il suo corso con conseguente relativa comunicazione all’Autorità giudiziaria.

(5) Al riguardo si rammenta che la circ. Inps n. 51/2008 ha chiarito che la richiesta del Durc per fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al Mod. DM10 (denuncia mensile nella quale vanno indicate le agevolazioni e gli sgravi) il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di lavoro.

Approfondimenti

Con la nota n. 5081 del 15 marzo 2016 il Ministero del lavoro ha divulgato il nuovo modello che dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015) la dichiarazione circa l'assenza delle cause ostative al rilascio del Durc. A tal proposito il dicastero ha fatto presente che il suddetto modulo va obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o Pec della Dtl (oggi Itl) territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa interessata allegando copia di un valido documento d'identità del dichiarante (6).

Considerata l'identità di violazioni, la circolare ministeriale n. 19/2015 ha ritenuto comunque valide le autocertificazioni già presentate agli uffici in vigore del precedente D.M. 24 ottobre 2007. Difatti quest'ultima va presentata una sola volta, restando comunque a carico del dichiarante l'onere di comunicare tempestivamente le eventuali "variazioni rilevanti" all'Itl presso la quale è stata originariamente depositata l'autocertificazione (7). Facendo implicito riferimento al generale principio d'irretroattività delle leggi, l'art. 8, comma 5, D.M. puntualizza che le cause preclusive al rilascio del Durc devono riguardare esclusivamente fatti commessi successivamente al 30 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del precedente D.M. 24 ottobre 2007 che aveva già previsto tali fattispecie). L'autocertificazione in parola va dunque riferita agli illeciti la cui commissione non consente, a far tempo dal 30 dicembre 2007, il rilascio del Durc e quindi il godimento dei benefici normativi e contributivi (8).

Gli Ispettorati del lavoro procedono annualmente ad effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Le verifiche, oltre che a campione, potranno essere effettuate anche su richiesta specifica da parte degli Istituti. Qualora da questi controlli emergano delle irregolarità, le conseguenze sono sostanzialmente di due tipi:

a) sotto il profilo contributivo, gli istituti procederanno (con le modalità di cui si dirà dopo) al recupero delle agevolazioni indebitamente godute

da parte dei datori di lavoro a far data dall'accertamento definitivo della commissione dell'illecito interdittivo e per tutta la durata del corrispondente periodo, così come indicato nella tabella A allegata al D.M. 30 gennaio 2015. In pratica, quindi, le somme oggetto del recupero contributivo riguarderanno le agevolazioni fruite a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (per gli illeciti di natura penale), ovvero dal pagamento dell'ordinanza d'ingiunzione o del decorso del tempo utile per l'impugnazione della stessa (per gli illeciti amministrativi) e per tutta la durata del periodo interdetto (da tre mesi a due anni a seconda dell'illecito);

b) per quanto concerne il profilo sanzionatorio il richiamo, nel modello di autocertificazione, all'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 fa discendere, a carico del datore di lavoro che abbia rilasciato la falsa dichiarazione, l'applicazione, previa informativa alla competente Autorità giudiziaria, della sanzione prevista dall'art. 496 c. p. (9).

I benefici subordinati al possesso del Durc regolare

I benefici normativi e contributivi la cui fruizione resta preclusa in mancanza di regolarità attestata dal Durc, sono individuati da una tabella (avente carattere esemplificativo e non esaustivo) da ultimo allegata alla nota del Ministero del lavoro n. 1677 del 28 gennaio 2016, classificazione alla quale fa a sua volta esplicito rinvio anche l'Inps (v. tabella in fondo al presente contributo). In linea generale, spiega il Dicastero, per benefici contributivi devono intendersi *"quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo"* (es. l'esonero contributivo per l'assunzione di studenti e tirocinanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 1, c. 308-310, legge n. 232/2016). Non rientrano in questa nozione, invece, quei regimi di sotto contribuzione che caratterizzano interi settori (es. agricoltura), territori (es. zone montane o zone a declino industriale), ovvero speciali tipologie contrattuali che godono di un'aliquota contributiva "speciale" prevista per legge (es. apprendista-

(6) Cfr. Mlps circ. n. 34/2008, n. 10/2009, n. 30/2009 e nota n. 4839 del 10 aprile 2013.

(7) Mlps nota n. 4549 del 31 marzo 2009.

(8) Cfr. nota Mlps n. 6675 del 7 maggio 2009.

(9) Art. 496 c. p.: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli arti-

coli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.".

to). Per benefici normativi s'intendono, invece, *“quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale”*. Rientrano, quindi, in quest'ultima categoria le agevolazioni fiscali, i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa vigente connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (es. riduzione del cuneo fiscale).

Per quanto concerne il rispetto degli accordi e contratti collettivi cui è pure subordinata, come detto, la fruizione dei benefici in oggetto, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 34/2008, ha chiarito che la previsione normativa s'intende rispettata anche “solo” con l'applicazione, da parte del datore di lavoro, della parte economica e normativa dei suddetti patti (con esclusione quindi della c.d. parte obbligatoria). Sotto l'aspetto procedimentale, inoltre, il Dicastero ha ritenuto che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica da parte del personale ispettivo. In pratica questo sta a significare che, qualora in sede di vigilanza dovesse emergere il non rispetto di questo obbligo, gli istituti procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite dai datori di lavoro a titolo di agevolazione a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato l'obbligo.

Accertamenti ispettivi e recupero dei benefici normativi e contributivi

Con la circolare n. 3/2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi di che trattasi. In tale nota si ribadisce che l'assenza del Durc, in linea generale, determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale per il relativo periodo, così come peraltro già chiarito dal Ministero del lavoro con la risposta ad interpello n.

(10) Art. 4, D.M. 30 gennaio 2015: Assenza di regolarità *“Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.*

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al

33/2013, secondo la quale *“una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc l'impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici ‘normativi e contributivi’, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”*.

Quanto, invece, al termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva (10), l'INL precisa che tale procedimento non può trovare applicazione nell'ipotesi di accertamento delle specifiche violazioni di cui all'All. A (es. impiego di lavoratori in “nero”), D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. In tali casi, pertanto, *“il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'Allegato A”*. In proposito l'INL richiama l'attenzione delle proprie sedi periferiche sulla necessità di comunicare agli Istituti l'adozione di ordinanze d'ingiunzione (11) non impugnate, ovvero di sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nel citato All. A, affinché gli stessi possano conseguentemente procedere alla sospensione del Durc per i periodi ivi indicati.

Al contrario il preavviso di accertamento negativo, col conseguente invito alla regolarizzazione, opera anche qualora le omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. In pratica, come indicato dall'INL nella nota n. 255/2017, il personale ispettivo che accerti un'omissione contributiva deve comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati evidenziando nel verbale che, in assenza di regolarizzazione ex art. 4, D.M. 30 gennaio 2015, non verrà rilasciato il Durc on line.

Relativamente alle violazioni degli altri obblighi di legge o di contratto collettivo rilevate in sede ispettiva, la circolare n. 3/2017 opportunamente

comma 1. *L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.*

La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il documento in formato “pdf” di cui all'art. 7.

Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.”.

(11) Art. 18, legge n. 689/1981.

Approfondimenti

chiarisce che queste comportano il recupero limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione anche se, come precisa la più recente nota INL n. 255/2017, vi sia stata una successiva regolarizzazione. Difatti il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell'ispezione

ne inciderà positivamente, tutt'al più, sul successivo rilascio del Durc complessivo del soggetto ispezionato.

Resta confermato che le violazioni degli "altri obblighi di legge" non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.

D.M. 30 gennaio 2015, Allegato A				
Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc	
C.P. art. 437		Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro	24 mesi	
		Omicidio colposo conseguente a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	24 mesi	
		Lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	18 mesi	
D.Lgs. n. 81/2008, art. 55, c. 1, 2 e 5 lett. a), b), c) e d)	art. 17, c. 1, lett. b)	Designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione dei rischi	12 mesi	
	art. 18, c. 1, lett. a), b) c), d), e), f), g), o), z) prima parte	Obblighi informativi e di controllo a carico del datore di lavoro, nomina del medico competente, accesso al DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza		
	art. 26, c. 1, lett. a) e b), c. 2 e 3, primo periodo, 3, quarto periodo	Obblighi connessi ai contratti d'appalto, opera o di somministrazione		
	art. 29, c. 1	Mancata elaborazione del DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente		
	art. 3, c. 12-bis	Mancata informativa su rischi specifici nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266		
	art. 34, c. 2	Mancata formazione del datore di lavoro in qualità di RSPP		
	art. 36, c. 1 e 2	Informazione ai lavoratori		
	art. 37, c. 1, 7, 9, 10	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti		
	art. 43, c. 1, lett. a), b), c), d), e), e-bis) e c. 4	Gestione delle emergenze		
	art. 45, c. 1	Primo soccorso		
	art. 46, c. 2	Prevenzione incendi		
D.Lgs. n. 81/2008, art. 68, c. 1, lett. a), b)	art. 64, c. 1	Obblighi del datore di lavoro	12 mesi	
	art. 65, c. 1 e 2	Locali sotterranei o semi-sotterranei		
	art. 66	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento		
D.Lgs. n. 81/2008, art. 87, c. 1, 2 e 3	art. 70, c. 1 e 2	Uso delle attrezzature di lavoro	12 mesi	
	art. 71, c. 1, 2, 3, 4, 7 e 8			
	art. 72			
	art. 75	Uso di dispositivi di protezione individuale		
	art. 77, c. 3, 4, lett. da a), b), d), e), f), h) e 5			
	art. 80 c. 2, 3 e 4	Impianti ed apparecchiature elettriche		

Approfondimenti

D.M. 30 gennaio 2015, Allegato A			
Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc
D.Lgs. n. 81/2008, art. 159, c. 1 e 2 lett. a) e b)	art. 96, c. 1, lett. g)	Violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII, Decreto stesso	12 mesi
	art. 97, c. 1	Violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi di attuare quanto previsto nei Psc;	
	art. 100, c. 3	Messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori	
	art. 108	Viabilità nei cantieri	
	art. 111, c. 1, lett. a) e 6	Uso di attrezzature per lavori in quota: priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute	
	art. 112	Idoneità delle opere provvisionali	
	art. 114, c. 1	Protezione di ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali contro la caduta di materiali	
	art. 117	Lavori in prossimità di parti attive	
	art. 118	Splateamento e sbancamento	
	art. 119	Pozzi, scavi e cunicoli	
	art. 121	Presenza di gas negli scavi	
	art. 122	Ponteggi ed opere provvisionali	
	art. 123	Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali	
	art. 125, c. 1, 2 e 3	Disposizione dei montanti	
	art. 126	Parapetti	
	art. 127	Ponti a sbalzo	
	art. 128, c. 1	Sottoponti	
	art. 129, c. 1	Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	
D.Lgs. n. 81/2008, art. 165	art. 136, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6	Ponteggi fissi - Montaggio e smontaggio	12 mesi
	art. 140, c. 3	Ponti su ruote a torre	
	art. 145, c. 1 e 2	Costruzioni edilizie - Disarmo delle armature	
	art. 147, c. 1	Scale in muratura	
	art. 148	Esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture	
	art. 151, c. 1	Lavori di demolizione	
	art. 152, c. 1 e 2	Lavori di demolizione - ponti di servizio	
	art. 154	Lavori di demolizione - zona di sbarramento	
	art. 163	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	
	art. 164	Violazioni riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro	

Approfondimenti

D.M. 30 gennaio 2015, Allegato A			
Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc
D.Lgs. n. 81/2008, art. 170	art. 168, c. 1 e 2 art. 169, c. 1	Movimentazione manuale dei carichi	12 mesi
D.Lgs. n. 81/2008, art. 178	art. 174, c. 2 e 3 art. 175, c. 1 e 3 art. 176, c. 1,3, e 3 allegato XXXIV	Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali	12 mesi
D.Lgs. n. 81/2008, art. 219	art. 181, c. 2 art. 182, c. 2 art. 184 art. 185 art. 190, c. 1,2,3e 5 art. 192, c. 2, 3 primo periodo art. 193, c. 1 art. 195 art. 196 art. 197, c. 3 secondo periodo art. 202, c. 1, 3, 4 e 5 art. 203 art. 205, c. 4, secondo periodo art. 209, c. 1, 2, 4 e 5 art. 210, c. 1, 2 e 3 art. 216 art. 217 c. 1, 2 e 3	Agenti fisici Esposizione dei lavoratori ai rumori Vibrazioni meccaniche Livelli dei campi elettromagnetici Radiazioni ottiche	12 mesi
D.Lgs. n. 81/2008, art. 262, c. 1 e 2 lett. a) e b)	art. 223, c. 1, 2 e 3 art. 225 art. 226 art. 228, c. 1, 3, 4, 5 art. 229, c. 7 art. 235 art. 236, c. 1, 2, 3, 4 e 5 art. 237 art. 238, c. 1 art. 240, c. 1 e 2 art. 241 art. 242, c. 1, 2 e 5, lettera b)	Protezione da agenti chimici Agenti cancerogeni e mutanti	12 mesi

Approfondimenti

D.M. 30 gennaio 2015, Allegato A			
Fonte sanzionatoria	Norma violata	Descrizione	Periodo di non rilascio del Durc
D.Lgs. n. 81/2008, art. 282, c. 1 e 2 lett. a)	art. 248, c. 1	Rischi connessi ad esposizione amianto	
	art. 249, c. 1 e 3		
	art. 250, c. 1 e 4		
	art. 251		
	art. 252		
	art. 253, c. 1		
	art. 254		
	art. 255		
	art. 256, c. 1, 2, 3 e 4		
	art. 257		
	art. 258		
	art. 259, c. 1, 2 e 3		
	art. 260, c. 1		
D.P.R. n. 320/1956, art. 105, c. 1, lett. a) e b)	art. 270, c. 1 e 4	Esposizione ad agenti biologici	12 mesi
	art. 271, c. 1, 2, 3 e 5		
	art. 272		
	art. 273, c. 1		
	art. 274, c. 2 e 3		
	art. 275		
	art. 276		
	art. 278		
	art. 279, c. 1,2		
	art. 280, c. 1 e 2		
D.P.R. n. 320/1956, art. 105, c. 1, lett. a) e b)		Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo	12 mesi
D.Lgs. n. 286/1998, art. 22, c. 12		Occupazione di lavoratori extra-comunitari privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato richiesto il rinnovo	8 mesi
D.L. n. 12/2002 (conv. in legge n. 73/2002) e s.m.i., art. 3, c. da 3 a 5		Impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte dei datori di lavoro privati	6 mesi
D.Lgs. n. 66/2003, artt. 7 e 9	Soltanto se le violazioni riguardano un numero di dipendenti almeno pari al 20% della manodopera regolarmente impiegata	Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore	3 mesi
		Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni	

Approfondimenti

Tabella agevolazioni
(Allegata alla nota Mlps n. 1677 del 28 gennaio 2016)

Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro - disoccupati o cassintegriti assunti da aziende del Centro Nord - (circ. Inps n. 25/1991, Inail n. 57/1991)
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro - disoccupati o cassintegriti assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane - (circ. Inps n. 25/1991, Inail n. 57/1991)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260/1991)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260/1991)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260/1991)
Incentivo per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, c. 4, legge n. 223/1991 (circ. Inps n. 252/1992)
Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione - aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore - (circ. Inps n. 128/2012)
Contributo mensile per l'assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex artt. 8, c. 4, legge n. 223/1991 e 7, c. 4, D.Lgs. n. 167/2011 (circ. Inps n. 128/2012)
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art. 22, c. 1, legge n. 183/2011 - primo - secondo - terzo anno di sgravio (circ. Inps n. 128/2012)
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art. 22, c. 1, legge n. 183/2011 - primo - secondo - terzo anno di sgravio (circ. Inps n. 128/2012)
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 863/1984 (circ. Inps n. 1/1987)
Lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012 (circ. Inps n. 111/2013, circ. Inail n. 28/2014)
Lavoratori detenuti o internati ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 (circ. Inps n. 134/2002)
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione (circ. Inps n. 117/2000, Guida Inail autoliquidazione 2002)
Lavoratori interinali ex D.Lgs. n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità (circ. Inps n. 136/2001)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215/1991)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215/1991)
Lavoratori ex cassintegriti - in Cigs da almeno tre mesi dipendenti da aziende in Cigs da almeno sei mesi - assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.L. 8 ottobre 1992, n. 398 (circ. Inps n. 260/1992)
Dirigenti iscritti all'Inpdai prima del 31 dicembre 1995, assunti ai sensi dell'art. 10, D.L. n. 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. Inps n. 2/1997, Inail n. 10/1999)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)

Approfondimenti

Tabella agevolazioni
(Allegata alla nota Mlps n. 1677 del 28 gennaio 2016)

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004, Inail n. 32/2006)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004 e Inail n. 32/2006)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004 e Inail n. 32/2006)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 51/2004 e Inail n. 32/2006)
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991 (circ. Inps n. 115/2005)
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 (circ. Inps n. 115/2005)
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 (circ. Inps n. 115/2005)
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 44/2006)
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 44/2006)

Approfondimenti

Tabella agevolazioni
(Allegata alla nota Mlps n. 1677 del 28 gennaio 2016)

Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), Decreto legislativo n. 276/2003 (circ. Inps n. 44/2006)
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi (circ. Inps n. 12/2006)
Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 13, comma 2, legge n. 80/2005 (circ. Inps n. 12/2006)
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 13, comma 2, legge n. 80/2005 (circ. Inps n. 12/2006)
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 13, comma 2, legge n. 80/2005 (circ. Inps n. 12/2006)
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art. 13, c. 2, legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 12/2006)
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13, c. 2 della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 12/2006)
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991 (circ. Inps n. 115/2005)
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 (circ. Inps n. 115/2005)
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 (circ. Inps n. 115/2005)
Lavoratori in Cigs o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, legge n. 39/2004 assunti a tempo indeterminato (circ. Inps n. 46/2009)
Lavoratori in Cigs o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, legge n. 39/2004 assunti a tempo determinato (circ. Inps n. 46/2009)
Lavoratori in Cigs o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, legge n. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato (circ. Inps n. 46/2009)
Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua ex art. 8, c. 4, legge n. 223/1991, così come previsto delle leggi n. 39/2004 e n. 166/2008 (circ. Inps n. 46/2009)
Lavoratori in Cigs o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, legge n. 39/2004 assunti a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari (circ. Inps n. 46/2009)
Lavoratori in Cigs o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, legge n. 39/2004 assunti a tempo determinato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari. (circ. Inps n. 46/2009)
Lavoratori in Cigs o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, legge n. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari (circ. Inps n. 46/2009)
Lavoratori in Cigs o in mobilità assunti ai sensi dell'art. 1-bis, legge n. 291/2004 (circ. Inps n. 46/2009)
Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua ex art. 8, c. 4 legge 223/1991, così come previsto della legge n. 291/2004 (circ. Inps n. 46/2009)
Lavoratori in Cigs o in mobilità assunti ai sensi dell'art. 1-bis, legge n. 291/2004 a tempo indeterminato. Lavoratore iscritto al Fondo Volo che ha aderito ai fondi complementari (circ. Inps n. 46/2009)
Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego - ASPI - (circ. Inps n. 175/2013)
Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 76/2013 (circ. Inps n. 131/2013).
Incentivo per l'assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori (circ. Inps n. 115/2011)
Incentivo per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, art. 2, c. 151, legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (circ. Inps n. 22/2011)
Beneficio per assunzione di lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'assunzione siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro previsto dai D.D. n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 (circ. Inps n. 32/2014)

Approfondimenti

Tabella agevolazioni (Allegata alla nota Mlps n. 1677 del 28 gennaio 2016)
Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga ex art. 7-ter, c. 7, Decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 (circ. Inps n. 5/2010)
Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'assegno emergenziale di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito (art. 11-bis, c. 1, lett. a) del D.M. 28 aprile 2000, n. 158) (circ. Inps n. 88/2011)
Incentivo all'assunzione dei giovani ammessi al "Programma operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa europea per l'Occupazione dei giovani" ex Decreto direttoriale del Min. Iav.8 agosto 2014 (circ. Inps n. 118/2014)
Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (circ. Inps n. 17/2015) e commi 178 e seguenti, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari dell'Azione di sistema welfare to work (Msg. Inps n. 5791 del 3 luglio 2014 e n. 9988 del 31 dicembre 2014)
Sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello ex legge n. 247/2007 e ex art. 4, comma 28, legge n. 92/2012 (circ. Inps n. 78/2014)
Lavoratori edili e soci lavoratori che ai sensi dell'art. 29, D.L. n. 244/1995, svolgono attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali attuazione (circ. Inps n. 75/2015 e Guida Inail Autoliquidazione 1996)
Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 (circ. Inps n. 122/2012)
Nuovo incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli ex art. 5, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (circ. Inps n. 137/2014)
Calciatore lega pro di età compresa tra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi ex art. 145, c. 13, legge n. 388/2000 (circ. Enpals n. 16/2010; circ. Inps n. 154/2014)
Preparatore atletico lega pro titolare degli sgravi contributivi ex art. 145, c. 13, legge n. 388/2000 (circ. Enpals n. 16/2010; circ. Inps n. 154/2014)
Oscillazione del tasso medio per prevenzione del 15% nei primi 2 anni di attività ex artt. 19 e 20, Mat, D.M. 12 dicembre 2000 (circ. Inail nn. 9/2002 e 7/2008)
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività ex art. 24, Mat, D.M. 12 dicembre 2000 (circ. Inail nn. 9/2002, 17/2011 e 51/2015)
Riduzione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti ex art. 1, comma 60, legge n. 247/2007 (circ. Inail n. 35/2013 e nota n. 3824 del 27 maggio 2015)
Riduzione del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze speciali ex art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 nel primo biennio di attività (circ. Inail nn. 25/2014 e 52/2015)
Riduzione del premio per il settore navigazione ex art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 nel primo biennio di attività (circ. Inail nn. 25/2014 e 52/2015)
Riduzione contributi agricoli ex art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 nel primo biennio di attività (circ. Inail n. 32/2014 e Inps n. 83/2014)